

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 11 febbraio 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

- lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE sui requisiti comuni di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, adibite a viaggi nazionali marittimi, indipendentemente dalla loro bandiera, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 17 della stessa legge di delegazione;

- la direttiva (UE) 2017/2108, modifica la direttiva 2009/45/CE al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo sui requisiti di sicurezza strutturale e gestionale delle navi passeggeri adibite al cabotaggio marittimo nazionale (collegamenti tra porti di uno stesso Stato membro), al fine di assicurarne la corretta attuazione ed eliminare sovrapposizioni e discrepanze rispetto ad altri atti legislativi europei in materia;

valutato che lo schema di decreto provvede a recepire tutte le specifiche modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo;

considerato che la direttiva (UE) 2017/2108 prevede come termine per il recepimento la data del 21 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0068 per mancata attuazione della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) in merito all'articolo 5 dello schema, che sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45 del 2000, sembra rilevarsi una parziale incongruità con il dettato della direttiva. Il comma 1 del nuovo articolo 4-*bis*, correttamente dispone l'obbligo di conformità ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2006/25/CE, per le navi ro-ro da passeggeri di classe A (ovvero che possono esercitare oltre le 20 miglia dalla linea di costa) e di classe B (entro 20 miglia), nonché per le navi di classe C (entro 5 miglia) se costruite dopo il 2004. Tuttavia, il successivo comma 2 consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

Quest'ultima disposizione trae origine da una norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare, ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età. Tale norma transitoria, tuttavia, non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D.

Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

Si ritiene, pertanto, incompatibile con la normativa europea, la disposizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis*, previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che prevede di mantenere in esercizio, nei tratti di mare C e D, navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, costruite prima del 2004, non conformi alla direttiva 2003/25/CE sui requisiti di stabilità;

b) dal punto di vista formale, si rileva inoltre l'opportunità di correggere, agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, la dicitura "la Commissione" in "la Commissione europea", per motivi di coerenza con le altre parti dello stesso schema e con la normativa nazionale in generale.

Ettore Antonio Licheri